

ORDINANZA N. 12 del 11 marzo 2020

OGGETTO: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" - parchi, giardini e aree verdi comunali

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020, pubblicata sulla *GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020*, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla *GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020*, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato sulla *GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, pubblicato sulla *GU Serie Generale n. 62 del 09-03-2020*, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, pubblicato sulla *GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020*, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio regionale, sia sul territorio nazionale;

DATO ATTO che nel dpcm 8 marzo 2020, pubblicato sulla *GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020*, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

CONSIDERATO che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;



Città di Erba
Provincia di Como

IL SINDACO

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Erba e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la chiusura al pubblico, sino al giorno **3 aprile incluso**, di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso.

Si dà atto che la presente ordinanza:

è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Como, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

AVVERTE

CHE l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e, specificamente, violazione dell'art. 650 c.p.;

CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste;

INFORMA

✓ che il Responsabile del procedimento per il presente atto è l'avv. Maria Letizia Rossini, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi ai Territorio – Settore Lavori Pubblici;

DEMANDA

alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Stazione CC - Erba), Largo Caduti di Nassirya n. 3, Erba (CO), PEC: tco22468@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via Roosevelt n. 7, Como, PEC: urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Via A. Volta n. 50, Como, PEC: protocollo.prefco@pec.interno.it;



Città di Erba
Provincia di Como

IL SINDACO

- A.T.S. Insubria, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Pessina, n. 6, Como, PEC: protocollo@pec.ats-insubria.it.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
dr.ssa Veronica Airoidi

U

COMUNE DI ERBA

Protocollo N.00092220/2020 del 11/03/2020

COMUNE DI ERBA

U

Protocollo N.00092220/2020 del 11/03/2020